

ORDINANZA SINDACALE

N. 427 DEL 30/12/2020

OGGETTO: OGGETTO: DIVIETO DI OGNI TIPO DI SPARO IN LUOGO PUBBLICO DI QUALUNQUE TIPO DI PRODOTTO PIROTECNICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI AD EFFETTO SCOPPIANTE (C.D. BOTTI E PETARDI) E AI RAZZI BENCHÉ “DI LIBERA VENDITA” OVVERO UTILIZZABILI DA PRIVATI NON PROFESSIONISTI DALLE ORE 08.00 DEL 31 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 07.00 DEL 2 GENNAIO 2021 DI OGNI TIPO DI FUOCHI D'ARTIFICIO ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA 2 E 3, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2010, N. 58.

IL SINDACO

Rilevato:

che in occasione dei festeggiamenti natalizi e di fine anno la città di Andria è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei e numerosissimi spari di articoli pirotecnici;

che tale usanza procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che provocano danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;

che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;

che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono

associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati...);

che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana:

- regolamentare lo sparo in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti.

VISTA la vigente normativa in materia di contrasto alla diffusione del COVID 19 consente la mobilità pedonale, in particolar modo nelle ore serali e notturne, solo per motivi di lavoro e di stretta necessità, per cui, anche in forza dei DPCM emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri è sanzionabile la condotta di chi accende e fa deflagrare in aree pubbliche petardi e botti di vario genere e che, quest'anno in particolare, la contingente emergenza sanitaria impone comportamenti di ulteriore rigore e rispetto;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

CONSIDERATO che gli artifici sono stati riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto);

PRESO ATTO che nella classificazione degli artifici sono comprese le categorie: F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

VISTI:

- l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale; l'art. 54 del D.Lvo n. 267

del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;

CONSIDERATO che gli artifici sono stati riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto);

PRESO ATTO che nella classificazione degli artifici sono comprese le categorie: F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, ad oggetto "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" che ha stabilito parametri costrittivi degli articoli pirotecnici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore e a quello delle emissioni acustiche alla tutela dell'ambiente e dell'ordine e della sicurezza pubblica. l'art. 5 comma 7 del suddetto D.gs 123/2015 il quale stabilisce che "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

- gli articoli 17 comma 2 del TULLPS e l'art. 650 del vigente Codice penale; la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica";

- la Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la nota prot. n. 267/SIPRICS/AR/ mc-17 dell'A.N.C.I. del 21/11/2017 attraverso cui viene chiesto ai Signori Sindaci di scoraggiare il mercato illegale della

vendita di botti e petardi al fine di evitare gravi pregiudizi per l'incolumità pubblica, nonché la nota prot. n. 354/SIPRIC/AR/mcc-18 dell'ANCI del 12/12/2018;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto "D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (...). Limitazioni alla vendita – Direttive";

CONSIDERATO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente a S.E. sig. Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani e acquisito relativo consenso

ORDINA

1. Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2020 ed e le ore 07.00 del 2 gennaio 2021;
2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre ed e le ore 07.00 del 2 gennaio p.v.;
3. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 2° gennaio 2021, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

TRASMETTE

la presente ordinanza -per l'osservanza- a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto

della Provincia Barletta – Andria - Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line del Comune di Andria

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA